Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno XLVI — **Roma — Lunedì, 6 aprile 1925** — **Numero 80**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

596. — REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1925, n. 338.
Disposizioni per lo stato, l'avanzamento ed il trattamento di pensione degli ufficiali della Regia marina mutilati od invalidi riassunti in servizio . . . . Pag. 1237

597. — RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1925, n. 339.
Approvazione della convenzione aggiuntiva 3 gennaio 1925 per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia . Pag. 1238

598. — REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1925, n. 341.
Contributo straordinario per il mantenimento dell'Università delle arti decorative, in Monza . . Pag. 1240

599. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 marzo 1925, n. 342.
Istituzione e gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento al personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni . . . . Pag. 1240

600. — REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1925, n. 340.
Aumento dei diritti stabiliti dalla vigente tariffa consolare . . . . Pag. 1241

601. — REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1925, n. 343.
Norme per la esecuzione delle decisioni della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie, e facilitazioni tributarie per le nuove costruzioni . . . . Pag. 1241

602. — REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1925, n. 345.
Maggiore e nuova assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, per rimborso da disporsi a favore dell'Amministrazione ospitaliera di Roma. Pag. 1243

603. — REGIO DECRETO 12 marzo 1925, n. 334.
Erezione in Ente morale dell'« Ente autonomo annonario », in Carrara . . . . Pag. 1243

604. — REGIO DECRETO 12 febbraio 1925, n. 321.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Pasi della frazione San Nicolò Ferrarese del comune di Argenta. Pag. 1244

605. — REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 326.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, in Palermo . . . . Pag. 1244

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1925.
Istituzione della Regia agenzia consolare a San Carlos di Bariloche . . . . Pag. 1244

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1925.
Soppressione della Regia agenzia consolare a Bandol. Pag. 1244

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 1244

Ministero delle finanze:
Dazi doganali . . . . Pag. 1244
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 33) . . . . Pag. 1244
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 30) . . . . Pag. 1245
Perdita di certificati . . . . Pag. 1246

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 596.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1925, n. 338.

Disposizioni per lo stato, l'avanzamento ed il trattamento di pensione degli ufficiali della Regia marina mutilati od invalidi riassunti in servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina, convertito nella legge 30 marzo 1922, n. 458;

Visto l'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che approva la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali della Regia marina invalidi o mutilati, riassunti in servizio sedentario in base al decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, e all'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, qualunque sia la categoria dalla quale provengono, sono applicate le disposizioni stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente dalla legge 18 luglio 1912, n. 806, e dal relativo regolamento e successive modificazioni.

Inoltre, l'impiego loro conferito può essere tolto o sospeso:

a) quando il rendimento sia giudicato non corrispondente al proprio grado e al proprio incarico, osservate le modalità che verranno fissate con apposito decreto del Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze;

b) per il sopraggiungere di una infermità diversa da quella per cui l'ufficiale fu dichiarato invalido o per aggravamento di quest'ultima infermità sì da rendere inabile l'ufficiale stesso anche al servizio sedentario a giudizio dei competenti collegi medici.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni del primo capoverso del precedente articolo 1 gli ufficiali riassunti in servizio sedentario possono essere collocati in aspettativa per motivi speciali ed in aspettativa per motivi di salute, a domanda o di autorità, purchè le aspettative, anche cumulativamente, non importino per l'ufficiale tre anni di assenza dal servizio.

Art. 3.

Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, sino a che rimarranno in servizio, spetterà, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennità varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio attivo permanente, salvo il disposto dell'art. 53 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Per la determinazione dello stipendio si applicheranno però le norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale.

Art. 4.

Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario possono rimanere in servizio fino a che non abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente del rispettivo corpo.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 6 del presente decreto, gli ufficiali riassunti in servizio sedentario non possono ottenere più di due promozioni oltre il grado da essi rivestito all'atto della riassunzione e le Commissioni di avanzamento stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente non debbono tener conto, nel giudizio di idoneità, delle lesioni o infermità per servizio o fatto di guerra accertate all'atto della riassunzione in servizio, finchè non risultino aggravate.

Gli ufficiali riassunti in servizio attivo permanente, salvo il disposto del precedente comma, avanzeranno con le stesse modalità degli altri ufficiali del servizio attivo permanente del corpo in cui sono stati riassunti, senza però che sia per loro richiesto il requisito dell'imbarco ove questo sia prescritto dalle vigenti disposizioni sull'avanzamento.

Art. 6.

Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario non possono ricoprire gradi superiori a quello di capitano di vascello e corrispondenti ed hanno sempre facoltà di chiedere di essere collocati a riposo o collocati in congedo assoluto.

Art. 7.

A norma dell'art. 22 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli ufficiali invalidi di guerra riassunti, il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione normale quando l'invalido venga ad acquistarne diritto indipendentemente dall'invalidità.

I criteri per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra agli effetti della eventuale liquidazione della pensione normale saranno quelli stabiliti dal regolamento approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2163, n. 44 del 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL
DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 10. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 597.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1925, n. 339.

Approvazione della convenzione aggiuntiva 3 gennaio 1925 per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia.

Relazione del Commissario per l'aeronautica a S. M. il Re, in udienza del 22 febbraio 1925, sul decreto-legge che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 3 gennaio 1925 con la Società anonima « Aero Espresso Italiana », per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia.

SIRE,

Mi onoro di sottoporre alla approvazione della Maestà Vostra l'unito schema di Regio decreto-legge inteso ad approvare la convenzione aggiuntiva stipulata, in data 3 gennaio 1925, con la Società anonima « Aero Espresso Italiana », a parziale modifica della precedente convenzione 7 maggio 1924, resa esecutiva col Regio decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815, inerente all'impianto ed all'esercizio di una linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia.

Le modifiche comprese nella suddetta convenzione aggiuntiva si riferiscono: a) alla rotta aerea b) alla forma del contributo assicurato dallo Stato con l'art. 8 della convenzione 7 maggio 1924.

a) La prima modifica è intesa ad accordare il testo della convenzione suddetta, con quello degli accordi stipulati dalla Società in data 18 e 19 settembre 1924, rispettivamente con i Governi di Turchia e di Grecia, accordi i quali, per il tratto Atene-Costantinopoli, contemplano uno scalo intermedio a Thassos o a Lemnos, anzichè a Salonicco o a Smirne, com'era previsto nella convenzione del 7 maggio 1924.

Dopo inutili insistenze per ottenere uno scalo a Salonicco o a Smirne, meglio rispondente agli interessi commerciali della linea, la Società « Aero Espresso » ha dovuto piegarsi alle condizioni imposte dai predetti Governi. Con l'art. 1 della convenzione aggiuntiva, mentre si manifesta l'assenso della Amministrazione concedente alla modifica dell'itinerario, si apportano i conseguenti ritocchi al piano della sovvenzione chilometrica.

b) Quanto alla modifica dell'art. 8 della convenzione 7 maggio 1924, essa è stata richiesta dal sindacato di garanzia costituitosi per provvedere al finanziamento complessivo dell'impresa. Il fabbisogno finanziario, che era stato provvisto in L. 10,000,000 è stato nuovamente fissato in L. 12,000,000, sei dei quali furono sottoscritti per mezzo di un aumento del capitale sociale mentre gli altri sei saranno ottenuti mediante emissione di obbligazioni o sconto delle annualità convenute al succitato articolo 8.

Occorre notare che la Società è costretta a questa forma di finanziamento (per essa più oneroso) dall'urgenza che la linea aerea sia inaugurata entro i termini fissati all'articolo 10 della convenzione 7 maggio 1924 e nelle convenzioni con gli Stati esteri.

La modifica dell'art. 8 non apporta alcun aggravio per lo Stato, rimanendo immutata l'entità dello stanziamento in bilancio; essa non contiene sostanziali innovazioni rispetto alla clausola della convenzione originaria, perchè tanto la lettera quanto lo spirito del suddetto articolo 8 provano che la sovvenzione di L. 800,000 annue per la durata di 10 anni aveva unicamente per scopo di consentire un finanziamento per mezzo di obbligazioni.

La condizione dell'efficienza di metà degli aeromobili è mantenuta nel nuovo testo, ed a garanzia di tale condizione è nuovamente stabilito l'accantonamento del 2 % di tutte le sovvenzioni chilometriche od aumento del deposito cauzionale di cui all'articolo 27 della convenzione 7 maggio 1924, nonchè comminatorie e penalità che il Commissariato per l'aeronautica stabilirà nell'apposito disciplinare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto del Commissario per l'aeronautica in data 28 febbraio 1923, che autorizza il Vice-commissario per l'aeronautica a firmare tutti gli atti assegnati alla competenza del Commissario stesso;

Visto il R. decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815, che approva e rende esecutiva la convenzione stipulata, addì 7 maggio 1924, tra il Vice-commissario per l'aeronautica, a nome del Governo, e i legali rappresentanti della Società anonima « Aero Espresso Italiana » di Roma, per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Commissario per l'aeronautica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata, in data 3 gennaio 1925, tra il Vice-commissario per l'aeronautica, a nome del Governo, ed i legali rappresentanti della Società anonima « Aero Espresso Italiana » di Roma, a parziale modifica della precedente convenzione di data 7 maggio 1924, tra i medesimi stipulata, approvata con Nostro decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815, ed attinente all'impianto e all'esercizio di una linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 11. — GRANATA.

Convenzione aggiuntiva tra il Commissariato dell'aeronautica e la Società anonima « Aero Espresso Italiana » concernente alcune modalità per l'esercizio della linea aerea commerciale Brindisi-Atene-Costantinopoli.

Il Vice commissario per l'aeronautica, a nome dello Stato, ed i signori: vice ammiraglio conte Alberto Del Bono e dott. Giorgio de Bassan, rispettivamente presidente ed amministratore procuratore della Società anonima « Aero Espresso Italiana », in rappresentanza della medesima, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Nell'intento di accordare le condizioni stipulate tra lo Stato e la Società anonima « Aero Espresso Italiana » con quelle concordate tra la stessa Società ed i Governi di Grecia e di Turchia, si riconosce, a parziale modificazione della Convenzione 7 maggio 1924, resa esecutiva con R. decreto-legge 27 luglio 1924, e sino a tanto che la Società non abbia ottenuto dal Governo turco la facoltà di fare scalo a Smirne, o dal Governo greco la facoltà di fare scalo a Salonicco, che il disposto degli articoli 1, 4 e 15 della anzidetta Convenzione 7 maggio 1924 va modificato nel senso che la rotta aerea tra Atene e Costantinopoli seguirà via Lemnos, anzichè via Smirne o Salonicco.

Agli effetti del sovvenzionamento (di cui agli articoli 4 e 5 della succitata Convenzione) si concorda che ogni singolo viaggio via Brindisi-Atene-Lemnos-Costantinopoli o viceversa, ammonti a complessivi 1437 chilometri.

La Società s'impegna, nello stesso interesse commerciale dell'impresa, di impiegare la propria influenza per il più sollecito ottenimento di uno scalo a Smirne oppure a Salonicco.

Ove tuttavia, essa Società allo scadere del terzo anno compiuto dall'inaugurazione della linea suddetta non potesse fruire della facoltà d'impiantare uno scalo in una delle anzidette località, la sovvenzione (di cui agli articoli 4, 5 e 15 della Convenzione 7 maggio 1924) verrà ridotta a cominciare dall'inizio del quarto anno di esercizio, in corrispondenza al solo percorso effettivamente volato.

Art. 2.

A modifica dell'art. 8 della Convenzione 7 maggio 1924, resa esecutiva con R. decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815, lo Stato accorda alla Società anonima « Aero Espresso Italiana », a datare dal 1° gennaio 1925, per la durata di 10 anni la somma di Lit. 800,000 annue a titolo di contributo nelle spese d'impianto ed attrezzatura della Società.

Tali annualità potranno dalla Società stessa essere cedute e anche vincolate a garanzia di obbligazioni che la Società potrà emettere.

L'ammontare di dette obbligazioni non dovrà, in ogni ipotesi, superare la quota che, tra capitale ed interessi, potrà essere garantita in relazione al piano di ammortamento, dalla sovvenzione annua di L. 800,000 da corrispondersi non oltre il termine massimo di 10 anni stabilito dalla Convenzione 7 maggio 1924, resa esecutiva con Regio decreto-legge 27 luglio 1924.

Analogamente, la cessione delle annualità sopradette non potrà in alcun caso effettuarsi, se non per la parte che ecceda quella eventualmente destinata alla garanzia delle obbligazioni, e, pertanto, potrà effettuarsi per l'intero ammontare delle annualità stesse, nel solo caso in cui esse non risultino comunque vincolate a garanzia di emittende obbligazioni.

Le somme occorrenti al servizio del finanziamento, o a quello delle obbligazioni di cui sopra, sino a concorrenza di Lit. 800,000 annue, saranno vincolate in conto speciale presso la sede di Roma della Banca d'Italia a garanzia dei creditori. La eventuale eccedenza sarà, invece direttamente versata alla Società concessionaria, alla quale analogamente sarà versato il contributo statale annuo di cui sopra per intero, qualora la Società avesse provveduto in anticipo, con propri mezzi, alla totale estinzione delle anzidette obbligazioni.

od alla estinzione della operazione di finanziamento mediante cessione delle annualità.

Nel caso di cessione o vincolo agli effetti di cui sopra, lo Stato, coll'accettazione della cessione effettuata, rimarrà obbligato verso il cessionario all'integrale e puntuale pagamento delle annualità cedute, rimanendo il cessionario in ogni caso estraneo a qualunque rapporto o vertenza possa sorgere fra la Società cedente e l'Amministrazione dello Stato.

Tutti i versamenti da parte dello Stato di cui al presente articolo, avranno luogo in quattro rate uguali posticipate, alla fine di ogni trimestre.

Art. 3.

La Società anonima « Aero Espresso Italiana » s'impegna a mantenere in efficienza la flotta sociale, intendendosi per « efficienza della flotta sociale » la condizione per cui almeno metà degli aeromobili di proprietà della Compagnia siano pronti a prendere il volo con equipaggio completo a richiesta del Commissariato dell'aeronautica.

Nell'apposito disciplinare di cui all'articolo 28 della Convenzione 7 maggio 1924 saranno stabilite le penalità e le sanzioni in caso di inadempienza.

A maggiore garanzia degli obblighi assunti dalla Società lo Stato devolverà direttamente la quota del 2 per cento su tutte le somme competenti alla Società in applicazione degli articoli 4, 5 e 9 dell'anzidetta Convenzione, ad aumento del deposito cauzionale fissato all'art. 27 della Convenzione medesima, e per la durata della stessa.

Le modalità per il deposito, l'incameramento e la restituzione di tali somme saranno le stesse di quelle fissate per la cauzione iniziale.

Fatto a Roma, in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti ed il terzo per il registro, addì 2 gennaio 1925.

p. la « Società anonima Aero Espresso Italiana »:

Il presidente del Consiglio di amministrazione: DEL BONO

Il consigliere procuratore: DE BASSAN.

Il Vice-commissario: A. BONZANI.

Numero di pubblicazione 598.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1925, n. 341.

Contributo straordinario per il mantenimento dell'Università delle arti decorative, in Monza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2029;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di porre in grado il Consorzio tra i comuni di Milano e di Monza e la Società Umanitaria, eretto in Ente morale col R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2029, di assicurare sino al termine dell'anno scolastico 1924-25 il funzionamento dell'Università delle arti decorative in Monza, è autorizzata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1924-25 l'istituzione di un apposito capitolo dalla seguente denominazione: « Contributo straordinario, da corrispondersi al Consorzio istituito tra i comuni di Milano e di Monza e la Società Umanitaria, pel mantenimento dell'Università delle arti decorative in Monza, L. 100,000 ».

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1924-25 le variazioni dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 13. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 599.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 marzo 1925, n. 342.

Istituzione e gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento al personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Ministro per le comunicazioni è conferita la facoltà di provvedere alla istituzione e gestione di un apposito servizio per il rifornimento a pagamento di viveri ai personali dipendenti dal proprio dicastero, ed alle loro famiglie, fino a quando ciò sarà ritenuto opportuno nell'interesse del personale.

Art. 2.

La gestione del servizio di cui all'articolo precedente è affidata alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, la quale vi provvederà a mezzo di un ufficio speciale alla diretta dipendenza del capo del servizio approvvigionamenti.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni metterà a disposizione i fondi necessari per l'acquisto dei generi fino alla concorrenza di dieci milioni di lire, che saranno prelevati dalla somma stanziata nel bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'acquisto di scorte.

Il capo del servizio approvvigionamenti, alla fine di ogni esercizio finanziario, presenterà al direttore generale una relazione documentata sulla gestione dei viveri, e alla fine di ogni trimestre un rapporto sull'andamento della gestione stessa.

Art. 4.

All'acquisto dei generi si provvederà di regola, col sistema della licitazione privata, ricorrendo alla trattativa privata nei casi in cui sussistano speciali circostanze, per le

quali non possa essere utilmente seguita la licitazione privata.

I relativi contratti potranno farsi risultare mediante semplice corrispondenza, secondo gli usi del commercio.

Ai contratti suddetti non sarà applicabile il disposto degli articoli 5, 6, 2° comma, e 19 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868.

Il capo dell'ufficio speciale provvede direttamente all'acquisto dei generi occorrenti, entro il limite di L. 50,000 se a trattativa privata e fino a L. 100,000 mediante licitazione privata.

Oltre tali limiti provvede il capo del servizio approvvigionamenti.

Tanto il capo del servizio quanto il capo dell'ufficio speciale, nei limiti della rispettiva competenza, contrattano con definitiva validità e obbligatorietà per l'Amministrazione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni saranno determinate le norme amministrativo-contabili per regolare la gestione viveri, le località nelle quali tale servizio dovrà attuarsi e le modalità per la liquidazione dell'azienda quando essa venisse ordinata.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 14. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 600.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1925, n. 340.

Aumento dei diritti stabiliti dalla vigente tariffa consolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 10 agosto 1890, n. 7087 (serie 3ª), e 2 ottobre 1919, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aumento fissato in ragione del 50 % dall'art. 1 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1908, sui diritti compresi nelle sezioni I, II, III e IV della tariffa consolare annessa al R. decreto 10 agosto 1890, n. 7087 (serie 3ª), è elevato al 100 %, restando inalterati i diritti proporzionali nella misura attualmente stabilita.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 12. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 601.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1925, n. 343.

Norme per la esecuzione delle decisioni della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie, e facilitazioni tributarie per le nuove costruzioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, che approva il testo unico delle leggi per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia e le successive disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica;

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, circa i compiti della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, provvedimenti per la esecutorietà delle sue decisioni e altre norme in materia di abitazioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le decisioni della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, rese esecutive a termini dell'art. 2 capoverso del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, sono considerate titoli esecutivi ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile.

Le copie delle dette decisioni, quando queste siano suscettive di esecuzione forzata, sono rilasciate in forma esecutiva dal segretario della Commissione in conformità dell'art. 556 del Codice di procedura civile.

Art. 2.

Per la esecuzione si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel libro II, titoli I e IV del Codice di procedura civile.

Alla notifica delle decisioni rilasciate in forma esecutiva, e ad ogni altro successivo atto di esecuzione, procederà l'ufficiale giudiziario della Pretura nella cui giurisdizione trovasi l'edificio della cooperativa alla quale, comunque, la decisione stessa si riferisce. Per le eventuali notifiche occorrenti in altro Comune, si richiederà l'ufficiale giudiziario della Pre-

tura nella cui giurisdizione hanno residenza le persone in confronto delle quali le notifiche devono eseguirsi.

Le decisioni della Commissione di vigilanza sono esenti da registrazioni e da tasse di bollo.

Per le copie di esse, e per gli atti di esecuzione, le tasse di bollo e di registro sono prenotate a debito, e recuperate, con norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici.

Agli ufficiali giudiziari sono dovute, per ciascun atto, le competenze loro spettanti in base alle disposizioni vigenti, da anticiparsi rispettivamente dalla Commissione, dalla cooperativa o dall'interessato, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 3.

I Consigli di amministrazione delle cooperative hanno l'obbligo di tenere affissa nella sede della società, in guisa che chiunque vi abbia interesse possa prenderne cognizione, la lista dei soci inscritti con le seguenti indicazioni:

a) della rispettiva data d'iscrizione;

b) della data di consegna a ciascuno di essi del relativo alloggio non appena la consegna stessa avvenga;

c) della data sotto la quale avviene la pubblicazione di cui alla precedente lettera b) nella sede sociale.

Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta consegna dell'alloggio a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, e della relativa pubblicazione nella sede sociale, qualunque ricorso contro l'assegnazione dell'alloggio stesso è inammissibile.

Per gli alloggi già consegnati, il termine di trenta giorni decorre dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Fino alla stipulazione del contratto di assegnazione definitiva di cui all'art. 10 del R. decreto legge 7 ottobre 1923, n. 2412, la Commissione di vigilanza ha facoltà di procedere, in qualsiasi tempo, alle opportune investigazioni in merito alle dette assegnazioni in quanto siano state effettuate a favore di soci mancanti dei requisiti essenziali prescritti dalla legge per potersi far luogo ad assegnazione di alloggi cooperativi.

Ugualmente, e fino alla stipulazione del contratto di assegnazione definitiva, su richiesta della Cassa depositi e prestiti, la Commissione di vigilanza potrà dichiarare senza effetto l'avvenuta assegnazione, quando risulti che il socio assegnatario non sia stato puntuale nei pagamenti od abbia comunque danneggiato l'immobile.

Art. 5.

Le assegnazioni fatte a termine del succitato art. 10 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, sono definitive ed irrevocabili, salvi i casi di decadenza stabiliti nel citato R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Art. 6.

All'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 13 gennaio 1924, n. 142, relativo alla costituzione della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare, alle parole: «all'infuori dei commissari di cui alle lettere a), c) ed e)» sono aggiunte le seguenti: «e del rappresentante della Cassa depositi e prestiti».

Art. 7.

Ferme le disposizioni di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, la ritenuta per le somme dovute dai soci morosi può essere effettuata anche sopra gli eventuali compensi o indennità straordinarie di qualsiasi specie spettanti al socio.

Art. 8.

Le disposizioni del Codice civile intorno ai privilegi sopra immobili, ai sensi degli articoli 1957 e 1958, n. 3, si applicano anche per i crediti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione della ferrovie dello Stato contro gli assegnatari di alloggi in cooperative edilizie finanziate dallo Stato.

Art. 9.

Sul fondo iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per spese concernenti il funzionamento dei servizi relativi alla costruzione di case economiche e popolari e all'industria edilizia potranno essere corrisposte, nella misura che sarà determinata con decreto dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, indennità e competenze con decorrenza dal 1° marzo 1924, ai componenti della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare e al personale addetto alla segreteria, compreso quello d'ordine e subalterno.

Art. 10.

La vigilanza tecnica ed amministrativa sulla esecuzione delle prescrizioni di legge in materia di case popolari ed economiche in quanto non concernano disposizioni tributarie, nonchè la sorveglianza sulla regolare manutenzione dei fabbricati durante il periodo di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle cooperative edilizie per costruzioni di case, spettano all'Ufficio permanente per le case popolari e l'industria edilizia presso il Ministero dei lavori pubblici.

In caso di inadempienza in materia di manutenzione dei fabbricati, l'anzidetto Ufficio permanente per le case popolari e per l'industria edilizia provvederà ai sensi dell'art. 16, penultimo comma, del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Art. 11.

Per quanto riguarda le cooperative edilizie costituite tra ferrovieri le attribuzioni spettanti ad altri uffici in base al presente decreto-legge ed alle precedenti disposizioni in materia di edilizia popolare, sono devolute all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, salvo quanto concerne i finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti e l'impiego dei medesimi, per i quali oggetti saranno concordate fra l'Amministrazione ferroviaria e la Cassa predetta le norme esecutive e salvo quanto concerne la competenza della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie.

Art. 12.

Decadono dalla assegnazione già avuta del contributo governativo per costruzione, i Comuni, gli Istituti autonomi od Enti morali per la costruzione di case popolari nonchè le società ed imprese di cui all'art. 9 del R. decreto 8 gennaio 1920, n. 16, che non abbiano fatto pervenire al Ministero dei lavori pubblici, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, una formale dichiarazione, da parte di un istituto di credito, dalla quale risulti che è già stato concesso il mutuo occorrente per le costruzioni, a norma delle disposizioni che disciplinano i finanziamenti della edilizia popolare.

Art. 13.

Per la destinazione delle somme che si renderanno disponibili in conseguenza delle decadenze di cui all'articolo precedente e per l'assegnazione delle abitazioni che con tali somme saranno costruite da istituti per case popolari, da Comuni e dall'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, numero 2412.

Art. 14.

Lo stanziamento di L. 6,000,000 annue per il pagamento del contributo dello Stato per la costruzione di case popolari ed economiche nelle nuove Provincie è ridotto a L. 4,000,000 annue.

I rimanenti 2,000,000 di lire saranno erogati per il pagamento del contributo in conformità dell'art. 20 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Art. 15.

Il termine del 30 giugno 1925 entro il quale, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 545, le case debbono essere costruite per godere del contributo dello Stato al pagamento degli interessi, è prorogato al 31 dicembre 1926.

Art. 16.

Il quinquennio, stabilito nell'art. 41 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, è prorogato fino al 31 dicembre 1930 unicamente per quanto riflette le agevolazioni fiscali stabilite dagli articoli 42, 43, 45 e 46 del citato Regio decreto-legge.

E' altresì prorogato fino al 31 dicembre 1930, il privilegio tributario recato dal comma 2 dell'art. 32 del R. decreto-legge suddetto, a favore dell'Istituto per le case degli impiegati dello Stato e degli Enti autonomi per case popolari, anche se fosse decorso il decennio e superato il limite di L. 200,000 del capitale versato.

Gli atti con cui le cooperative edilizie acquistano case che non siano di nuova costruzione, e gli atti di rivendita ed assegnazione delle medesime sono soggetti alle tasse ordinarie.

Art. 17.

I pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione si intendono equiparati agli effetti della vigente legislazione sulla edilizia popolare ed economica ai pensionati dello Stato.

Art. 18.

Tutte le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 8 dicembre 1922, dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, nel R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, e nelle precedenti disposizioni in materia di edilizia popolare restano tuttora in vigore in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Art. 19.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 15. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 602.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1925, n. 345.

Maggiore e nuova assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, per rimborso da disporsi a favore dell'Amministrazione ospitaliera di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 338,000 per spese relative al mantenimento delle cliniche universitarie di Roma nel periodo dal 1° gennaio 1915 al 31 dicembre 1919.

L'anzidetta somma viene iscritta al capitolo di nuova istituzione n. 147-*sexies* « Somma da corrispondere all'Amministrazione ospitaliera di Roma, a saldo di ogni suo credito per il mantenimento delle cliniche universitarie, pel periodo dal 1° gennaio 1915 al 31 dicembre 1919 » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 aprile 1925.
Atti del Governo registro 236, foglio 17. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 603.

REGIO DECRETO 12 marzo 1925, n. 334.

Erezione in Ente morale dell'« Ente autonomo annonario », in Carrara.

N. 334. R. decreto 12 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene eretto in Ente morale l' « Ente autonomo annonario » con sede in Carrara ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1925.

Numero di pubblicazione 604.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1925, n. 321.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Pasi della frazione San Nicolò Ferrarese del comune di Argenta.

N. 321. R. decreto 12 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Pasi della frazione San Nicolò Ferrarese del comune di Argenta, viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1925.

Numero di pubblicazione 605.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1925, n. 326.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, in Palermo.

N. 326. R. decreto 1° febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1925.

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1925.

Istituzione della Regia agenzia consolare a San Carlos di Bariloche.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare a San Carlos di Bariloche alla dipendenza del Regio consolato a La Plata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° marzo 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1925.

Soppressione della Regia agenzia consolare a Bandol.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare a Bandol, dipendente dal Regio consolato a Tolone, è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 77

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	125 62	Belgio	123 87
Londra	116 815	Olanda	9 75
Svizzera	471 29	Pesos oro	21 40
Spagna	345 37	Pesos carta	9 50
Berlino (marco oro)	5 815	New-York	24 458
Vienna (Shilling)	3 502	Russia	121 50
Praga	72 85	Belgrado	39 70
Dollaro canadese	24 368	Budapest	0 0345
Romania	11 25	Oro	471 92

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 19
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	97 44
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	78 52

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 6 al 12 aprile 1925 è stata fissata in L. 470 rappresentanti 100 dazio nominale e 370 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 33).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 587 — Data della ricevuta: 2 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Gerosa Ercole fu Edoardo, per conto della Cassa cooperativa di prestito Isorella-Visano in Isorella (Brescia) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 13 — Ammontare della rendita L. 8250 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data della ricevuta: 10 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: Sac. Tosorati Pietro, per conto della chiesa parrocchiale di Chiasiellis — Titoli del debito pubblico nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 3,50 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 561 — Data della ricevuta 13 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Francesco avvocato De Santis — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 497 consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 4 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico.

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 30).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	250	Cap. 1,700 —	Carminati Domenico, *Luigia-Maria*, Maria, Vittoria, Concetta, minorenni, sotto la patria potestà del padre Giovanni fu Domenico	Carminati Domenico, *Maria-Luigia*, Maria, Vittoria, Concetta, minori, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 8ª emissione	657	» 2,500 —	Lugaresi *Antonio* fu Saverio, minore, sotto la patria potestà della madre Guadagnini *Rita*, ved. Lugaresi	Lugaresi *Giovanni-Antonio* fu Saverio, minore, sotto la patria potestà della madre Guadagnini *Enrica detta Rita* fu Francesco, ved. Lugaresi.
»	658	» 2,500 —	Lugaresi Giuseppe fu Saverio, minore, ecc. come la precedente	Lugaresi Giuseppe fu Saverio, minore, ecc. come la precedente.
»	659	» 2,500 —	Lugaresi Clemente fu Saverio, minore, ecc. come la precedente.	Lugaresi Clemente fu Saverio, minore, ecc. come la precedente.
»	660	» 2,500 —	Lugaresi *Antonio*, Giuseppe e Clemente fu Saverio, minori, ecc come la precedente; con usufrutto vitalizio a Guadagnini *Rita* fu Francesco, ved. di Lugaresi Saverio.	Lugaresi *Giovanni-Antonio*, Giuseppe e Clemente fu Saverio, minori, ecc. come la precedente; con usufrutto vitalizio a Guadagnini *Enrica detta Rita* fu Francesco, ved. di Lugaresi Saverio.
Cons. 5 %	354921	220 —	Fongo *Gino* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Fortini Eugenia fu Vincenzo, ved. Fongo, dom. in Assisi (Perugia).	Fongo *Gina* fu Francesco, minore, ecc. come contro.
»	19578 Polizza comb.	20 —	*Pellegrino Grimaldo* di Giovanni Battista, dom a Pontecorvo (Caserta).	*Pellegrini Grimoaldo* di Giovanni Battista, dom. come contro.
»	4518	20 —	*Tartaglioni* Domenico di Emanuele, dom. a Marina di Pisciotta (Salerno).	*Tartaglione* Domenico di Emanuele, dom. come contro.
» »	86337 105107	30 — 15 —	Torelli Pietro fu *Giovanni-Giuseppe*, minore, sotto la tutela di Musizzano Giuseppe fu Giorgio, dom. a Torre Mondovì (Cuneo).	Torelli Pietro fu *Giuseppe-Giovanni*, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 8ª emissione	894 895	Cap. 17,200 — » 5,800 —	Bortolini, *Iole* e Sergio fu Pietro, minori, sotto la patria potestà della madre Trinca Flavia, ved. Bortolini. Il secondo buono è con usufrutto a favore di quest'ultima	Bortolini *Annita-Iole* e Sergio fu Pietro, minori, ecc. come contro. Il secondo buono è con usufrutto a favore di Trinca Flavia di cui contro.
Cons. 5 %	264154	500 —	Coppa Luigia fu *Giacomo* moglie di Antolini Benedetto dom a Verona.	Coppa Luigia fu *Pietro*, moglie, ecc. come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 7ª emissione	203 204	Cap. 7,500 — » 22,500 —	Mazzoletti *Enrico* fu Igino, minore sotto la patria potestà della madre Campolunghi Teresa, ved. di Mazzoletti Igino. Il primo buono è con usufrutto a favore della madre.	Mazzoletti *Enzo-Enrico* fu Igino, ecc, come contro; Il primo buono è con usufrutto come contro.
P. N. 5 %	5955	» 10,000 —	Bacci Giovanna-Maria fu Giovanni, moglie di Bernardini *Luigi*, dom. a Lecce, vincolata.	Bacci Giovanna-Maria fu Giovanni, moglie di Bernardini *Gabriele*, dom. a Lecce, vincolata.
Buono Tesoro quinquennale 6ª emissione	1265	» 10,000 —	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.
Id. 7ª emissione	1022	» 2,000 —	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.
3.50 %	641720	322 —	Antonini *Michelina* fu Luigi minore, sotto la patria potestà della madre Antonini Maria fu Michele, ved. Antonini, dom. a Milano.	Antonini *Angiolina-Michelina* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	641722	3.50	Antonini *Michelina* e Silvio fu Luigi, minori, ecc. come la precedente.	Antonini *Angiolina-Michelina* e Silvio fu Luigi, minori, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 marzo 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. 1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	366056	Zucchi Elena di Mario, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Spezia (Genova) . . . . L.	105 —
5 %	310297 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Follina Rosalia fu Sebastiano, vedova di Santocanale Domenico . . . . » Per la proprietà: Santocanale Giovanni fu Domenico, domiciliato a Palermo	400 —
3.50 %	315219	Castaldo Teresa fu Vincenzo, nubile, domiciliata in Afragola (Napoli) vincolata . . . . »	105 —
»	315220	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	899.50
»	315221	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	479.50
»	328898	Gianni Annunziata fu Giovanni, nubile, domiciliata a Firenze vincolata . . . . »	35 —
5 %	133203 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Giletta Bartolomeo fu Francesco, domiciliato a Manta (Cuneo) . . . . » Per l'usufrutto: Bongiovanni Catterina fu Costanzo	30 —
3.50 %	701456 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Barbagelata Teresa fu Giacomo, vedova di Stagno Giovanni, domiciliata a Sori (Genova) . . . . . . » Per la proprietà: Novella Giacomo fu Fortunato, domiciliato a Genova	665 —
5 %	155585	Mangani Concetta di Agatino, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Catania . . . . »	200 —
»	9358 Polizza combattenti	Baletti Augusto fu Agostino, domiciliato a Lodi (Milano) . . »	20 —
Cons. 5 % (vecchio)	1089257 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Della Chiesa di Cervignasco Felicita fu Carlo, vedova di Curlo Marcello, e Curlo Emilia e Faustino fu Marcello, l'Emilia nubile, tutti eredi indivisi del detto Marcello Curlo, dom. a Torino . . . . » Per l'usufrutto: Nigra Serafina fu Giovanni	160 —
3.50 %	486863 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Treves Angelo, Flora e Sergio di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torino » Per l'usufrutto: Cavalion Emma	105 —
»	673613	Casale Carlo fu Francescantonio, domiciliato a Filandari (Catanzaro) vincolata . . . . »	150.50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	751072	Savoia Iolanda di Daniele, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Campiglia Cervo (Novara) . . . . L.	17.50
»	787023	Savoia Iolanda di Daniele, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Vigliano Biellese (Novara) . . . »	175 —
»	747246	Mancuso Elvira di Domenico, nubile, domiciliata a Milano vincolata . . . . »	10.50
»	747247	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	42 —
»	747248	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	119 —
»	747249	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	80.50
»	747250	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	98 —
Cons. 5 % (vecchio)	252996 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Chiesa di S. Orsola a Chiaia . . . . » Per l'usufrutto: Niola Francesco fu Giosuè	470 —
5 %	311680	Sica Antonietta di Magno, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Salerno . . . . »	60 —
Certificato provvisorio valevole per il ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie, rilasciato a Udine il 9-11-1923	14763	Di Lorenzi e De Lorenzi Francesco fu Giovanni e fu Barzan Giovanna . . . . capitale »	1,800 —
3.50 %	795167	Pestalozza Giovanna di Massimo, moglie di Moretti Guido fu Andrea, domiciliata a Bergamo, vincolata . . . . . . »	350 —
5 %	92319	Brogaletti Emanuele fu Gregorio, domiciliato a Ragusa (Siracusa) »	115 —
»	320691 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Accusani Fabrizio fu Giovanni . . . . . » Per la proprietà: Fraccacreta Imelde di Enrico, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Roma	1,310 —
3.50 %	640861	Damiani Carlo fu Nicola, domiciliato in Roccamonfina (Caserta) vincolata . . . . »	31.50
»	469953	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	21 —
»	229722	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	10.50
»	408260	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . »	126 —
»	574813	De Franchis Rosina fu Carlo, moglie di Guelfi Alfredo, domiciliata a Lucca . . . . »	59.50
Certificato provvisorio valevole per il ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie, rilasciato a Trieste il 3-9-1923	1465	Cosulich vedova Anna, nata Scopinich . . . . capitale »	2,300 —

Roma, 31 marzo 1925.

Il Direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	239763	Parrocchia di S. Martino in Martinafranca (Lecce) . . L.	60 —
»	239764	Intestata come la precedente . . . . »	1110 —
»	102317 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Congregazione di carità di Sanfront (Cuneo) » Per l'usufrutto: Bartolomeo Ambrogio fu Giuseppe .	10 —
3.50 %	240873	Balocca Erminia fu Francesco, moglie di Arleri Francesco, domic. a Brusnengo (Novara) . . . . »	70 —
5 %	15214 Polizza combattenti	Proietti Augusto di Felice, domic. a Roma . . . . »	20 —
»	85005	Gentile Francesco di Pasquale, domic. a Sersale (Catanzaro) . »	50 —
3.50 %	223968	Opera Laicale di S. Maria Assunta in Casoli d'Elsa (Siena) . »	864.50
5 %	125275	Grassia Gaetano fu Giovanni, domic. a New York . . . »	100 —
»	147050 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Asilo Infantile di Finalmarina (Genova) . » Per l'usufrutto: Baciadonne Maria fu Benedetto ved. di Lombardi Bartolomeo	5030 —
3.50 %	152054	Tosetti dott. Carlo fu Giuseppe, domic. in Treviglio (Bergamo). Vincolata . . . . »	70 —
5 %	21072 Polizza combattenti	Farina Pasquale fu Domenico, domic. a S. Marzano sul Sarno (Salerno) . . . . »	20 —
»	215514	Baratto Ines fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Baratto Maria ved. Baratto, domic. a Piverone (Torino) . . . . »	245 —
Certificato di obbligazioni delle Venezie emesso dalla Regia Delegazione di Belluno il 17 luglio 1923.	33	Vali Vincenzo fu Stefano . . . . . »	Capitale 3700 —
Come sopra emesso il 19 luglio 1923.	175	Intestata come la precedente . . . . »	Id. 500 —
5 %	118221	Salamitto Federico Diego di Pietro, domic. a Carmagnola (Torino) - Vincolata . . . . »	50 —
3.50 %	113598	Vicino Luigi d'Ignazio, minore, sotto l'amministrazione di detto suo genitore, domic. in Alessandria . . . . »	24.50
3.50 % (1902)	18367	Bocca Mario fu Pietro Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Pera Luisa fu Giacomo, ved. Bocca, domic. a Roma . . . . »	70 —
»	18369	Bocca Carlo fu Pietro Luigi, minore, ecc., come la precedente »	70 —
3.50 %	685835	Daniele Lavinia di Nicola, moglie di Paglione Vincenzo, domic. a Tornareccio (Chieti) - Vincolata . . . . . . »	175 —
5 %	30792	Chiese parrocchiale di Martignacco (Udine) .	25 —

Roma, 29 novembre 1924

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.